



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO
Provincia di Roma

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 - EX ART. 21, C. 6, D.LGS50/2016 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **tredecim**, del mese di **maggio**, alle ore **18.55** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti in videoconferenza:

1	CITTERIO CRISTIANO	SINDACO
2	ORLANDINO VINCENZO	VICE SINDACO
3	ADAMOLI GIORGIA	ASSESSORE
4	GHIRALDI CARMEN SIMONETTA	ASSESSORE
5	D'AMBROSIO CARLO	ASSESSORE

Presenti /Assenti	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Presente	
3	2

Assiste, in videoconferenza, il Segretario Comunale **dott. Giorgio Ricci** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. Citterio Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 28 dicembre 2015 n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato prevede all'art.1, in particolare dal comma 494 al comma 511, misure per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi;
- per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto del "piano triennale per l'informatica elaborato" dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base alle disposizioni introdotte dall' art. 1, comma 513, della legge 208/2015;
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, richiama l'attenzione sulla necessità, ai fini della prevenzione della corruzione, di definire puntualmente il percorso di acquisizione di lavori, beni e servizi e la programmazione dei fabbisogni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede:

- "1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*
- 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4."*

Visto il Decreto interministeriale del 16/01/2018 n. 14, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti che prevede, ed in particolare:

- art. 6, comma 1. *"Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del*

rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.”;

- *art. 6, comma 13. “Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15 (Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice)”;*
- *art. 7, comma 1. “Il programma di cui all'articolo 6 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.”;*
- *art. 7, comma 6. “Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.”;*
- *art. 7, comma 8. “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice.”;*
- *art. 7, comma 9. “Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;*

Visto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000 annui, per il periodo 2022/2023, predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016, sulla base delle comunicazioni pervenute dai singoli Responsabili di spesa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, relativo al periodo 2022/2023, predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, del D.lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione al **sub. A)**;

2) di dare atto che il programma biennale degli acquisti è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che saranno rappresentate dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Decreto n. 14/2018;

3) di dare atto, inoltre, che il programma biennale degli acquisti:

- non individua, in quanto non presenti, i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati;
- non contiene acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro;

- tiene conto, per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ove inserite, di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 208/2015;
- sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;

4) di dare atto, infine, che il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è stato individuato nella persona del Responsabile Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Decreto n. 14/2018, da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 15, del Decreto medesimo;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

DOTT. CITTERIO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIORGIO RICCI